


COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 84 Del 03-05-19

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2019 - 2021 E PIANO ANNUALE DEL FABBISOGNO 2019. APPROVAZIONE E MODIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA NR. 223/2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di maggio alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Casciotti Antonietta	Sindaco	P
Ciccarelli Alessandra	Assessore	P
Pulcini Simone	Assessore	P
Di Matteo Francesca	Assessore	P
Cichetti Paolo	Assessore	P
Colonnelli Nicolino	Assessore esterno	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Casciotti Antonietta in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Scarpone Maria Grazia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area e/o Ufficio interessato e dal Responsabile dell'Area Economia e Finanza in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti norme in materia di programmazione del fabbisogno di personale:

l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;

il comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

l'articolo 20 della Legge 23 dicembre 1999 n. 448 ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20-bis del citato articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ribadendo che l'obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;

Considerato quanto disposto dalla L. nr. 296/2006 e, in particolare, dall'art. 1 comma 557 dove viene stabilito, relativamente alla spesa di personale per l'anno 2007, che gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione della spesa di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche;

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza e per l'efficienza degli uffici giudiziari" – convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del Decreto Legge 112/2008, disciplinando la semplificazione e flessibilità nel turn over del personale dipendente;

Visto l'articolo 3, comma 5, del citato Decreto Legge 90/2014 il quale stabilisce che – fermo restando i vincoli imposti dai commi 557 e seguenti dell'articolo unico della Legge 296/2006 – negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, percentuale che è elevata all'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e al 100 per cento a decorrere dal 2018;

Visto l'art. 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'art. 22, comma 2 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che, in caso di rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quanto stabilito dal DM previsto dall'art. 263 del TUEL, consente di assumere, negli anni 2017 e 2018, per il 75 per cento della spesa dei cessati rispettivamente nel 2016 e nel 2017 e, nel 2019, per il 100 per cento della spesa dei cessati nel 2018;

Visto l' art. 7, comma 2 bis del D.L. 14/2017 convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 che consente di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel 2017 per l'80 per cento della spesa del personale dello stesso profilo cessato nel 2016 e nel 2018 per il 100 per cento della spesa del personale cessato nel 2017;

Visto il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, all'art. 35 comma 4 del Testo Unico Pubblico Impiego è stato previsto che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello stesso Decreto, come modificato dal D. Lgs. 75/2017;

Verificato che il suddetto piano triennale dei fabbisogni deve essere adottato dalle amministrazioni in coerenza, tra l'altro, con le linee di indirizzo emanate, ai sensi dell'art. 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, con riguardo agli enti locali, il citato Decreto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata e che le citate linee di indirizzo per la pianificazione del personale sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, Linee Guida pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 27/07/2018 e il divieto di procedere ad assunzioni in mancanza del piano triennale dei fabbisogni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo citate;

Preso atto che dopo la modifica apportata dal Decreto legge 50/2017, l'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Stabilità 2016 ha assunto il seguente testo “Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. [...] qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.”;

Preso atto che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e che, ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione (D.L. 90/2014) e quindi al periodo
2011/2013;

Preso atto che l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le amministrazioni

pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al citato articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Visto l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale e che, eventuali deroghe tale principio siano analiticamente motivate;

Visto l'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 78/2010 il quale prevede che “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. [...] A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. [...] Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.”;

Viste le comunicazioni trasmesse dai Responsabili di Area/Ufficio e depositate agli atti in ordine alle necessità assunzionali;

Richiamato il D.L. nr. 113 del 24/06/2016;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale e che, eventuali deroghe tale principio siano analiticamente motivate;

Richiamato l'atto deliberativo di C.C. n. 17 del 30.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art.51 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. 118/2011);

Richiamato l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 15.03.2018 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Esercizio Finanziario 2018 – approvazione";

Considerato che l'attuale dotazione organica dell'Ente è stata approvata con delibera di giunta nr. 24 del 01/02/2018;

Richiamato il D. L. nr. 4/2019 del 28/01/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con L. nr. 26/2019 che consente all'art. 14 bis di recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nei cinque anni precedenti e, nel triennio 2019 – 2021, di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 51/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione periodo 2019 – 2021 e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 30/03/2019;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 137 del 25/06/2018 con la quale è stata approvata la Relazione sulla performance – PEG anno 2017;

Dato atto che:

il Comune di Alba Adriatica ha rispettato le disposizioni del pareggio di bilancio per l'anno 2018;

che il Comune di Alba Adriatica non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 244 del Decreto Legislativo 267/2000 (enti dissestati) né dell'articolo 242 del medesimo decreto (enti strutturalmente deficitari);

che la presente programmazione permette di rispettare il principio di riduzione delle spese di personale (media del triennio);

che il valore dell'incidenza delle spese del personale sul volume complessivo delle spese correnti è pari al 17,12% come certificato dal Revisore dei Conti per il conto di bilancio 2017;

Considerate tutte le riserve di legge previste in favore delle categorie protette dalla Legge 68/1999 e dal Decreto Legislativo 215/2001 per il personale militare (nonché

ogni eventuale ulteriore riserva eventualmente applicabile), che saranno esplicitamente previste nei bandi di concorso qualora dovesse ricorrere l'ipotesi di reintegrare le quote d'obbligo/riserva;

Richiamato l'articolo 33 del D.lgs 165/2001 modificato dall'articolo 16 della Legge 183/2011 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017 disciplinante i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli Enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017-2019 dove è previsto al massimo un dipendente ogni 158 abitanti ed il Comune di Alba Adriatica, in riferimento alla popolazione residente al 31/12/2018, 12944 residenti, aveva alla stessa data in servizio 43 unità di personale a tempo indeterminato escluso il Segretario Comunale;

Vista la L. nr. 145 del 30/12/2018;

Dato atto che non vi è la presenza di situazioni di personale in esubero e/o in sovrannumero o comunque di eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali e che l'ente non intende avviare per l'anno 2019 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

Considerato che con l'apposizione del parere di regolarità contabile l'Ufficio Bilancio attesta il rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, costo del personale e vincoli di spesa;

Rilevato che in accordo con la normativa vigente, l'Ente ha conseguito un contenimento della spesa del personale, come da seguente tabella:

Dettaglio	2015	2016	2017
Spesa del personale lorda	1.715.632,48	1.864.650,84	1.810.583,92
Incidenza della spesa di personale sulle spese correnti (al netto delle voci escluse)	15,42%	16,84%	17,12%
Incidenza della spesa di personale sulle spese correnti (al lordo delle voci escluse)	17,63%	19,38%	19,69%
Dipendenti al 31.12.	45	44	45

Considerato inoltre che:

il D.P.C.M. 21/02/2017 prevede che gli enti beneficiari di spazi finanziari ivi disciplinati trasmettano le informazioni relative agli investimenti, effettuati a valere sui predetti spazi, al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229;

- l'art.1 c.508 della L. n.232/2016, prevede che: *"Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo*

indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.”;

Dato atto che la Responsabile dell'Ufficio Bilancio ha attestato che il Comune di Alba Adriatica ha richiesto spazi finanziari e pertanto è tenuto al monitoraggio di cui al D.P.C.M. 21/02/2017 e quanto segue:

N	RIFERIMENTI NORMATIVI	ADEMPIMENTO	ATTESTAZIONE
1	Art. 9 c.1, L. 243/2012 Circolare RGS 17/3.04.2017 Art.1 c.475 L. 232/2016	Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali del 2018	Rispettato
2	Art.1 c.723 lett, e) L. 208/2015 Circolare RGS 5/2016 Corte Conti Puglia n.111/2016 Art.1 c.470 L. 232/2016 Circolare RGS 17/3.04.2017	Avvenuto invio entro il 31/03/2019 - comunque entro il 30/04/2019 - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo entrate e spese finali del 2018	Rispettato
3	Art.1 c.475 L. 232/2016 Circolare RGS 17/3.04.2017	Conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali	L'Ente non rientra nella fattispecie indicata in quanto applicabile agli Enti che non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica
4	Art.10 c.5 D.Lgs. 150/2009 Art.169 c.3 bis D.Lqs. 267/2000	Adozione del Piano della Performance 2018-2020	Rispettato
5	Art.13 L. 196/2009 Art.9 c.1 quinquies D.L 113/2016	Rispetto dei termini per l'approvazione di: Bilancio di previsione 2019/2021 Rendiconto 2017 Bilancio consolidato 2017	Rispettato

6		Rispetto del termine di 30 gg. Dall'approvazione dei documenti contabili sopra indicati per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle P.A.	Rispettato
7	Art.1 c.508 L. 232/2016 DPCM 21/2017	Trasmissione delle comunicazioni degli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà	L'Ente non ha usufruito di spazi finanziari
8	Art.9 c.3 bis D.L. 185/2008	Certificazione di credito nei confronti delle P.A.	Rispettato il termine di 30 gg. dalla data di ricezione dell'istanza
9	Art.243 c.1 D.Lgs. 267/2000	Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto	Dallo schema di rendiconto 2017 l'Ente non risulta strutturalmente deficitario né in dissesto
10	art.27 del D.L. n.66/2014	attivazione piattaforma telematica per la certificazione dei crediti	Rispettato

Precisato che la presente programmazione triennale di fabbisogno di personale potrà essere rivista in relazione a nuove o diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche alle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione e che non sussistono al momento necessità di ulteriori programmazioni per il triennio 2019 – 2020 - 2021 e annualità 2019 riservandosi la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, in particolare, la necessità di riorganizzare la struttura dell'ente in funzione delle nuove esigenze derivanti dalla obbligatorietà di gestire in forma associata le funzioni fondamentali.

Richiamata la deliberazione della corte dei Conti n.70 dell'8/6/2016, con la quale la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte conferma che *“il reclutamento mediante procedura di mobilità, tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni, non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente, derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa)”*;

Considerato che il quadro delle capacità assunzionali dell'Ente, tenuto conto della estrema variabilità negli anni della normativa di riferimento e della riconosciuta possibilità di utilizzo dei “resti assunzionali” (ovvero le quote percentuali inutilizzate provenienti dagli esercizi precedenti – cfr. Corte dei Conti – Sezione Autonomie, deliberazione n.28/SEZAUT/2015/QMIG secondo cui “il calcolo delle facoltà assunzionali a disposizione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno debba essere effettuato ricomprendendo anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali inutilizzate provenienti dagli esercizi precedenti nel limite temporale dell'ultimo triennio ... gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai ‘resti’ relativi al triennio 2011-2013”; cfr. anche: Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Molise n.63/2016/PAR del 24 marzo 2016; Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Umbria n.64/2016/PAR del 16 giugno 2016) è il seguente:

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2014 = **80%** DI € 23.161,81 con rapporto percentuale tra spese correnti e spese di personale inferiore al 25% = **€ 18.529,45** (ex art.3, commi 5 e 5 – quater del decreto legge n.90/2014, convertito in legge n.114/2014) – L'Ente nel 2014 ha rispettato il patto di stabilità anno 2013;

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2014 = € 42.571,62

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2015 = **100%** di € 42.571,62 con rapporto percentuale tra spese correnti e spese di personale inferiore al 25% = **€ 42.571,62** (ex art.1, comma 228 della legge n.208/2015, come modificato dall'articolo 16 del decreto legge n.113/2016, convertito nella legge n.160/2016);

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2015 = € 40.217,04

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2016 = **100%** di € 40.217,04 con rapporto percentuale tra spese correnti e spese di personale inferiore al 25% = **€ 40.217,04** (ex art.1, comma 228 della legge n.208/2015, come modificato dall'articolo 16 del decreto legge n.113/2016, convertito nella legge n.160/2016);

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2016 = € 21.285,81

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2017 = **75%** di € 21.285,81 se ente rispettoso del parametro previsto dal DM di cui all'articolo 263, comma 2 del TUEL = **€ 15.964,35** (ex art.1, comma 228 della legge n.208/2015, come modificato dall'articolo 16 del decreto legge n.113/2016, convertito nella legge n.160/2016);

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2017 = € 19.941,91

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018 = 75% di € 19.941,91 = € **14.956,43**
oltre eventuali resti triennio 2015/2017 pari ad € 46.848,06

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2018 = € 44.781,00

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2019 = 100% DI € 123.820,15 = € **123.820,15** comprensivo resti quinquennio 2014/2018

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2019 = 100% DI € 62.015,66 = € **62015,66**

ASSUNZIONI ANNO 2019:

- B1 € 19.997,24

- C1 € 22.390,50

- C1 € 23.501,34

- D1 € 24.286,49

TOTALE 90.175,57

Richiamato il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, sulla proposta di Bilancio di Previsione 2019/2021 dal quale emerge, tra l'altro, che la previsione della spesa del personale, relativa agli anni 2019/2020/2021 è inferiore alla media del triennio 2011/2013, come di seguito riportato:

Dettaglio	Spesa media rendiconti 2011/2013	2017	2018	2019
Spesa del personale lorda	€ 1.695.289,23	€1.650.623,29	€1.636.211,76	€1.619.055,52

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della L. 448/2001, prot. nr. 011547 del 23/04/2019 depositato agli atti;

Considerata la necessità di procedere alla modifica della dotazione organica dell'Ente ed all'adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021 al fine di dar luogo al reclutamento di personale in quanto strettamente correlato a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto necessario procedere ad approvare la nuova dotazione organica per le motivazioni sopra riportate ai sensi del Decreto Legislativo nr. 75/2017;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.;

Visto il D. L.gvo 267/2000 e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DELIBERA DI GIUNTA n. 84 del 03-05-2019 - Pag. 10 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA

Viste le disposizioni vigenti dei CCNL Comparto regioni ed Autonomie Locali;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

1 - di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 – di approvare il seguente piano triennale del fabbisogno del personale 2019 – 2021 e piano annuale del Fabbisogno 2019:

Anno 2019

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1. Assunzione dall'esterno, previo esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001;

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti contratto di somministrazione di lavoro a termine per mesi 6 ed a tempo pieno di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1 al fine di garantire i servizi essenziali dell'Ente quali servizi di notifica e protocollazione nelle more della conclusione della procedura assunzionale programmata;

Area Tecnica Assetto del Territorio - Assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore Direttivo Tecnico categoria D posizione economica D1. Assunzione dall'esterno, previo esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001;

Area Amministrativa Ufficio 2 Servizi Anagrafici, leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimiteriali contratto di somministrazione di lavoro a termine per mesi 5 ed a tempo pieno di un Istruttore Amministrativo categoria C posizione economica C1 al fine di garantire i servizi essenziali dell'Ente quali funzioni statistiche e svolgimento delle consultazioni elettorali nelle more della conclusione della procedura assunzionale programmata;

Area Amministrativa Ufficio 2 Servizi Anagrafici, leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimiteriali assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1. Mobilità esterna obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. nr. 165/2001 e, in caso di esito negativo della procedura, utilizzo, in primis della graduatoria concorsuale approvata con determina nr. 120 del 03/09/2010 e, in subordine, assunzione dall'esterno previo esperimento della procedura ex art. 30 del D. Lgs. nr. 165/2001;

Area di Vigilanza – Assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Agente di Polizia Municipale categoria C posizione economica C. Assunzione dall'esterno, previo esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001;

DELIBERA DI GIUNTA n. 84 del 03-05-2019 - Pag. 11 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA

Area di Vigilanza – Assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e pieno;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Anno 2020

Area di Vigilanza – Assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e pieno;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Anno 2021

Area di Vigilanza – Assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e pieno;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

modificando quando previsto dalla delibera di giunta nr. 223/2018 e dando atto che per quanto concerne le assunzioni previste per l'anno 2018 deve ancora concludersi la procedura di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore

Amministrativo categoria C posizione economica C1 presso l'Area Amministrativa Ufficio Servizi al cittadino per la quale si stabilisce, in modifica, Mobilità esterna obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. nr. 165/2001 e, in caso di esito negativo della procedura, utilizzo, in primis della graduatoria concorsuale approvata con determina nr. 120 del 03/09/2010 e, in subordine, assunzione dall'esterno previo esperimento della procedura ex art. 30 del D. Lgs. nr. 165/2001 e per quanto concerne la procedura di assunzione a tempo indeterminato e parziale, al 55,50 per cento di un istruttore direttivo economico– contabile categoria D posizione economica D1 presso l' Area Economia e Finanza si dispone di non procedere alla copertura del posto di cui trattasi che, pertanto, viene eliminato dal piano assunzionale 2018, considerate le mutate esigenze organizzative dell'Ente e la necessità di consentire una maggiore flessibilità nella assegnazione del personale tra i vari Settori che compongono l'organigramma dell'Ente;

3 - di approvare la dotazione organica valida per il triennio 2019/2021, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 nr. 165 e dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche” emanate dalla Funzione Pubblica in data 08 maggio 2018, tenendo conto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006 nr. 296 e dall'articolo 3 commi 5 e seguenti del Decreto Legge 24 giugno 2014 nr.90 come da allegato;

4 - di dare atto che la previsione del fabbisogno di personale di cui sopra potrà essere oggetto di modifiche successive, in relazione all'evoluzione del quadro organizzativo/funzionale di riferimento interno dell'Ente e nel rispetto delle DELIBERA DI GIUNTA n. 84 del 03-05-2019 - Pag. 12 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA

indicazioni contenute nelle disposizioni legislative vigenti e qualora emanate ed applicabili quelle future;

5 - di precisare che il numero massimo di mensilità destinato alle assunzioni degli agenti di polizia locale a tempo determinato è comunque subordinato al rispetto del budget di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. nr. 78/2010;

6 - di precisare che i posti della presente programmazione saranno coperti attraverso le ordinarie procedure di reclutamento e le eventuali riserve dei posti, L. nr. 68/1999, D.Lgs. nr. 66/2010 nonché ogni ulteriore riserva eventualmente applicabile, saranno previste dal bando di concorso così come la percentuale del tempo di impiego compatibile con il rispetto del plafond assunzionale disponibile;

7 - di dare atto che non vi è personale in eccedenza e/o in sovrannumero e che l'ente non intende avviare per l'anno 2019 procedure per la dichiarazione di eccedenza e/o in sovrannumero di dipendenti;

8 - di dare atto che l'ente rispetta la quota d'obbligo di cui alla L. nr. 68/1999 così come successivamente modificata ed integrata;

9 - di dare atto che quanto oggetto della presente vale quale modifica e integrazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio di riferimento, come contenuta nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e verrà recepito nella relativa Nota di aggiornamento;

10 - di procedere – ai sensi dell'articolo 6 – *ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, nr.165 come introdotto dall'articolo 4, comma 5 del D.Lgs. 25 maggio 2017, nr.75 – alla comunicazione dei contenuti del presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità definite dall'articolo 60 del citato D. Lgs. nr.165/2001;

11 - di trasmettere copia conforme del presente atto alle RSU ed alle OO.SS. a titolo di informazione successiva;

12 - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 23-04-2019

Il Responsabile del servizio

ZARROLI ERMINIA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 03-05-2019

Il Responsabile del servizio

Cimini Loredana

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 DEL 19/04/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 DEL 03-05-2019

Art. n. 49 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Art. N. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 213/2012.

In ordine alla **regolarità TECNICA** si esprime parere FAVOREVOLE per quanto di competenza

Il Responsabile

Alba Adriatica, li 23/04/2019

Dott.ssa *E. minia Zarroli*

In ordine alla regolarità CONTABILE si esprime parere

favorevole

☒ comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Alba Adriatica, li 03/05/2019

Il Responsabile

Ufficio Bilancio e Organizzazione

Dott.ssa Loredana Cimini

Loredana Cimini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Prof.ssa Casciotti Antonietta

Il Segretario Generale
Dott.ssa Scarpone Maria Grazia

Antonietta Casciotti



Maria Grazia Scarpone

La presente Deliberazione:

- viene pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa, in data odierna, nell'elenco, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

(X) - diventa esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

() - diventa esecutiva decorso il termine di giorni dieci dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Alba Adriatica, li **08 MAG. 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Scarpone Maria Grazia



Maria Grazia Scarpone